



N° 006/2003

*Ministero  
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE  
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art.8 che disciplina l'attività di produzione di energia elettrica;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ed in particolare l'art.17;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 1998, n.53 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 1998 - concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art.20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge 8 luglio 1986, n.349, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regola la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

*Cut*

*M*

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372, concernente l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il decreto del 17 luglio 2000 concernente la concessione alla "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A." delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni con la legge del 9 aprile 2002, n.55;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 aprile 2002, n.60, concernente il recepimento della direttiva 1999/30/CE riguardante i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

VISTA l'istanza del 19 febbraio 2003, presentata a seguito dell'istanza inoltrata dalla Foster Wheeler Italiana S.p.A. per conto della costituenda SET S.r.l. in data 2 giugno 1999, con la quale la SET S.r.l. (Servizi Energetici Teverola) - con sede in Milano, Viale Certosa, 247, cod.fisc.13212400157 - ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, della potenza elettrica di circa 400 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 750 MW, alimentata con gas naturale da ubicare nel Comune di Teverola (CE);

VISTA la nota del 9 aprile 2002 con la quale il proponente ha dichiarato, ai sensi dell'art.1, comma 4, del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, di volersi avvalere delle normative precedenti all'entrata in vigore del decreto citato;

VISTO l'esito della verifica della procedura di VIA in ordine al progetto proposto da SET S.r.l., formalizzato con la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/50 del 14 febbraio 2003;

VISTA la nota di questa Amministrazione in data 10 marzo 2003, n.250545, con la quale è stato chiesto il parere delle Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art.3 del DPR n.53/98, nonché al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. il parere di merito

alla realizzazione dell'iniziativa, ai sensi dell'art.7, comma 1 punto e), del decreto 17 luglio 2000;

VISTE altresì le comunicazioni di questa Amministrazione in data 10 marzo 2003, n.250549 e n.250548, con le quali sono stati informati rispettivamente i Dicasteri dell'Interno e della Difesa;

VISTO il parere favorevole del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. inviato con nota n.GRTN/P2003004035 del 21 marzo 2003;

VISTI i pareri favorevoli trasmessi dal Comune di Teverola, dalla Regione Campania nonché dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, rispettivamente con nota dell'11 aprile 2003 prot.n.3500, con nota del 31 marzo 2003 prot.n.2003.0053264, con nota n.400-VIII/8.7/1784 del 13 maggio 2003 e con nota n.IAR/2003/6966 del 9 maggio 2003, previa osservanza delle prescrizioni ed indicazioni in essi riportate;

CONSIDERATO che con la predetta istanza del 19 febbraio 2003 la SET S.r.l. ha dichiarato di accettare le prescrizioni del Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale suddetto;

VISTA la lettera in data 13 maggio 2003 con la quale la SET S.r.l. ha comunicato la tempistica per la realizzazione della centrale e l'esercizio commerciale della stessa;

TENUTO CONTO che nessuna osservazione è pervenuta dagli altri soggetti e Amministrazioni informati dell'iniziativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

## DECRETA

### Art 1

La SET S.r.l. (Servizi Energetici Teverola) - con sede in Milano, Viale Certosa, 247, cod.fisc.13212400157 - è autorizzata, ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, della potenza elettrica di circa 400 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 750 MW, alimentata con gas naturale, da ubicare nel Comune di Teverola (CE).

## Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione, unitamente al rispetto dei limiti massimi di accettabilità e dei limiti massimi di esposizione ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno di cui al DM 2 aprile 2002, n.60, è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) L'impianto deve rispettare, per ogni condizione di esercizio, escluse le fasi di avviamento ed arresto, i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 15%:

<b>NO<sub>x</sub> (espressi come NO<sub>2</sub>)</b>	<b>50 mg/Nm<sup>3</sup></b>
<b>CO (monossido di carbonio)</b>	<b>30 mg/Nm<sup>3</sup></b>

Per la caldaia ausiliaria - se utilizzate in circostanza diverse dall'avviamento-spegnimento-raffreddamento-messa in sicurezza delle sezioni termoelettriche, da condizioni di emergenza nonché dalle prove periodiche di affidabilità - si devono rispettare i seguenti valori limite alle emissioni, intesi come media oraria e riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 3%:

<b>NO<sub>x</sub> (espressi come NO<sub>2</sub>)</b>	<b>150 mg/Nm<sup>3</sup></b>
<b>CO (monossido di carbonio)</b>	<b>100 mg/Nm<sup>3</sup></b>

L'impianto deve essere alimentato esclusivamente a gas naturale;

2) I limiti di emissione di cui al punto 1) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo e avviamento della durata di sei mesi, decorrente dalla data indicata nella comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, del DPR 203/88, i predetti limiti sono da riferire ad una media giornaliera;

3) Per le altre sostanze inquinanti, in assenza del decreto di cui all'art.3, comma 2) del D.P.R. 203/88, relativo ai nuovi impianti, si applicano quali valori limite di emissione i valori minimi riportati nel D.M. 12 luglio 1990, pubblicato nella G.U. n.176/90 - S.O. n.51;

4) Le modalità di gestione delle fasi di avviamento e di arresto degli impianti devono essere definite con la Regione Campania e le Autorità preposte al controllo;

5) Salvo dimostrazione da parte dell'Azienda della impossibilità tecnologica, a decorrere dal quinto anno di esercizio di ciascun gruppo turbogas il limite di emissione degli ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) è 30 mg/Nm<sup>3</sup> riferito alla media giornaliera e il limite di emissione per il monossido di carbonio è stabilito dalla Regione Campania;

**6)** L'impresa effettua le misurazioni e le registrazioni in continuo delle concentrazioni delle emissioni di monossido di carbonio (CO), di ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>), del tenore volumetrico di ossigeno (O<sub>2</sub>), dei valori della temperatura, della pressione, dell'umidità e della portata volumetrica dell'effluente gassoso; con periodicità semestrale, almeno per i primi due anni di esercizio dell'impianto, deve essere misurato il contenuto di incombusti nelle emissioni. Le apparecchiature relative devono essere esercitate, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e successive modificazioni;

**7)** I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera b), del D.P.R. 203/88;

**8)** L'esercente deve concordare con le Autorità preposte al controllo gli interventi da attuarsi sull'impianto in caso di superamento dei limiti di emissione;

**9)** L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art.7, comma 5, del D.P.R. 203/88;

**10)** Almeno un anno prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, al fine di rafforzare gli strumenti di sorveglianza ambientale nel quadro di un progetto da concordarsi con la Regione Campania e il Comune di Teverola, la Società è tenuta a provvedere al monitoraggio della qualità dell'aria secondo le specifiche stabilite dall'ARPAC e dalle Autorità locali preposte al controllo;

**11)** L'esercente entro quattro anni dalla data di messa in esercizio della centrale presenta ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Campania e alla Provincia di Caserta una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili a quella data, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di NO<sub>x</sub> e CO, impegnandosi a perseguire l'obiettivo di limitare le emissioni di NO<sub>x</sub> (espressi come NO<sub>2</sub>), a decorrere dal quinto anno dalla data di messa in esercizio dell'impianto, al valore atteso di 30 mg/Nm<sup>3</sup> (da intendersi come valore medio giornaliero) su fumi secchi a 0 °C e 1013 hPa e O<sub>2</sub> libero pari al 15% in volume;

**12)** Per quanto non contemplato nei punti precedenti, l'esercente è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la VIA con la pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/50 del 14 febbraio 2003, nonché alle prescrizioni formulate dalla Regione Campania con Deliberazione della Giunta regionale n.646 del 25 marzo 2003;

**13)** L'esercente predispose il progetto esecutivo dell'iniziativa anche ai fini dell'ottenimento del prescritto certificato di prevenzione incendi nonché, in fase realizzativa, munisce della prescritta segnalazione diurna e notturna le strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

clt

ln

**Art. 3**

I lavori di realizzazione dell'impianto a ciclo combinato hanno inizio, in coerenza con il programma previsto per la realizzazione dell'iniziativa, entro il secondo semestre dell'anno 2003 e terminano entro il secondo semestre dell'anno 2005.

L'impianto deve essere in esercizio entro il 1° gennaio 2006; l'impresa invierà preventiva informativa dell'entrata in esercizio ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Campania, Settore Provinciale Ecologia di Caserta, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta e al Comune di Teverola.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.


Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Campania, alla Provincia di Caserta e al Comune di Teverola.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, li

15 MAG. 2003

IL DIRETTORE GENERALE  
(Alessandro ORTIS)



Cut

Ar